

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 73/X<sup>a</sup>



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 41935 del 10.09.15  
Classificazione 01.15.01

**3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

Deliberazione n. 325 della seduta del 08/09/2015.

**Oggetto:** Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente

Dott. Giuseppe Antonio Bianco  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Francesco Russo	Componente		X
5	Antonietta Rizzo	Componente	X	
6	Roberto Musmanno	Componente	X	
7	Federica Roccisano	Componente		X
8	Francesco Rossi	Componente		X

Assiste il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore  
Ernesto Forte

## LA GIUNTA REGIONALE

### Premesso che:

la legge 11 agosto 1991, n.266 recante "*Legge quadro sul volontariato*" stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., recante "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*", in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, all'art. 18 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi;

con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile*" è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 225/1992;

la Regione Calabria, in coerenza con le finalità espresse, all'art. 6, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, con legge 26 luglio 2012, n. 33, recante "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*" ha normato l'attività del volontariato regolamentando, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime;

la citata norma, all'art. 2, comma 2 lettera d), tra le azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità annovera quelle orientate a "*prevenire e intervenire nella situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile*";

la medesima norma definisce le procedure per l'iscrizione delle associazioni al Registro regionale e ai Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile per le quali non viene fatta alcuna distinzione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012, ha emanato la Direttiva riguardante gli "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", con la quale vengono definiti criteri operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile.

la Direttiva stabilisce, in particolare, i criteri che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter aderire all'Elenco nazionale (istituito dallo Stato) e agli elenchi territoriali (istituiti dalle Regioni). Per questi ultimi si puntualizza che "*l'elenco territoriale del volontariato di Protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 legge 266/91*";

**Considerato** necessario armonizzare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva sopra menzionata.

**Ritenuto**, pertanto, proporre la modifica del quadro normativo regionale nel senso di integrare gli articoli 2, 5 e 16 della L.r. 26 luglio 2012, n. 33 (*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*).

**Considerato** che l'approvazione delle modifiche alla L.r. 33/2012 riveste carattere d'urgenza ed indifferibilità in quanto, oltreché scaduto il termine di 180 giorni fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia di protezione civile alla direttiva del 9 novembre 2012, le integrazioni prospettate assicurano continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012.

**Vista** l'allegata proposta recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" unitamente alla relativa relazione.

**Visto** il parere favorevole dell'Ufficio legislativo.

**Visto** il parere del Dipartimento Bilancio e recepite le relative osservazioni.

**Su proposta del** Presidente della Giunta regionale, On.le Gerardo Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

### DELIBERA

di recepire la Direttiva recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2012;

di armonizzare le disposizioni regionali in materia di protezione civile ai principi in essa contenuti;

di approvare la proposta di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)";

di specificare che all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

di prendere atto dell'urgenza ed indifferibilità dell'approvazione della legge di cui sopra;

di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio Regionale;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
08/08/2015 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

## Relazione

La legge 11 agosto 1991, n.266 recante "*Legge quadro sul volontariato*" stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., recante "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*", in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, all'art. 18 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasioni di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile*" è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 225/1992.

La Regione Calabria, in coerenza con le finalità espresse, all'art. 6, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, con legge 26 luglio 2012, n. 33, recante "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*" ha normato l'attività del volontariato regolamentando, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

La citata norma, all'art. 2, comma 2 lettera d), tra le azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità annovera quelle orientate a "*prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile*".

La medesima norma definisce le procedure per iscrizione delle associazioni al Registro regionale e ai Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile per le quali non viene fatta alcuna distinzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012, ha emanato, la Direttiva riguardante gli *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*, con la quale vengono definiti criteri operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile.

La Direttiva stabilisce, in particolare, i criteri che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter aderire all'Elenco nazionale (istituito dallo Stato) e agli elenchi territoriali (istituiti dalle Regioni). Per questi ultimi si puntualizza che ***"l'elenco territoriale del volontariato di Protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 legge 266/91"***

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva sopra menzionata ed assicurare continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012, si propone al Consiglio Regionale la discussione e successiva approvazione dell'allegata proposta di legge regionale recante *"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)"*.

Al. 2



Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0162267 del 22/05/2015



**REGIONE CALABRIA**  
*Dipartimento Bilancio, Finanze,  
Patrimonio e Società Partecipate*

*Il Dirigente Generale*

*Dirigente Settore Protezione Civile  
Dr. Ernesto Forte  
[settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it)*

**OGGETTO:** Progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)".

Con riferimento al progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)", trasmesso con posta certificata il 22 maggio 2015, si conferma che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Si suggerisce, pertanto, l'inserimento della seguente clausola di invarianza degli oneri finanziari:

**"Art. 4**

**(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)**

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale."

Si segnala, infine, che all'articolo 2 è stato omissso, per errore materiale, il riferimento alla legge n. 266 e che l'articolo dedicato all'entrata in vigore deve riportate una corretta numerazione.

*-Dr. Filippo De Cello-*

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

1. Al comma 2, lettera d), dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) dopo le parole «protezione civile» è aggiunto il seguente periodo:

«nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 1° febbraio 2013, recante *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*.»;

Art. 2

(Introduzione dell'art. 5-bis)

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis

Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

1. In conformità a quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, recante *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”* è istituito l'apposito “Elenco regionale del volontariato di protezione civile”, separato dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla presente legge, fermo restando che le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
2. L'iscrizione nell'Elenco costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.
3. L'elenco è tenuto e gestito dalla Protezione Civile regionale, mediante l'impiego di adeguate tecnologie dell'informazione e della comunicazione e deve essere reso attivo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva.
4. All'elenco di cui al comma precedente devono iscriversi le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale e che abbiano i requisiti di cui alla citata Direttiva. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente

notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

5. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono indicati dal paragrafo 1.2. della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, recante "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*".

6. L'ufficio competente alla tenuta dell'elenco accerta annualmente la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco. Nel caso in cui l'ufficio accerta il venire meno di uno dei requisiti dà notizia dell'avvio del procedimento per la cancellazione concedendo all'organizzazione interessata il termine di trenta giorni per il ripristino delle condizioni che consentono l'iscrizione.

7. La Protezione Civile regionale programma le iniziative formative utili, anche a carattere obbligatorio, per consentire la migliore qualificazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco, in collaborazione, ove possibile, con il Dipartimento nazionale di Protezione civile.

7. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni dettate dalla citata Direttiva.»

#### Art. 3 (Modifica all'articolo 16)

1. All'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Per le associazioni di volontariato di protezione civile sono validi gli orientamenti dettati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, recante "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*";

#### Art. 4 (Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

#### Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a

chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA  
Giunta regionale  
Ufficio Legislativo

ALL. 3

prot. n. 307592/SIAR

Catanzaro, 1 ottobre 2014

Sig. Dirigente Generale  
Dipartimento Presidenza  
Sede

Oggetto: Proposta di legge recante "Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2012 n.33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)".

Si fa riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento pervenuta a mezzo PEC, con la quale è stato chiesto il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Preliminarmente occorre evidenziare che la proposta di legge di modifiche alla legge regionale n.33/2012 interviene in un regime di *prorogatio* che limita il potere degli organi regionali al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (Corte Cost. sent. 196/2003; sent.68/2010.)

Ciò posto, preme osservare che le proposte modifiche di legge, se pure si pongono l'obiettivo di adeguare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva del 9.11.2012 di che trattasi ed assicurare continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012, sono avanzate oltre il termine di 180 giorni (dall'entrata in vigore della direttiva) fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il quale le Regioni avrebbero dovuto procedere all'armonizzazione delle disposizioni regionali ai principi dettati dalla direttiva medesima, pubblicata in G.U. n. 27 in data 1.2.2013.

Ne consegue che la proposta di legge *de qua* presenta il carattere della necessità e dell'urgenza derivante dal ritardo nell'adeguamento delle disposizioni regionali alla direttiva in materia di volontariato di protezione civile.

Nel merito non ci sono osservazioni.

Nei termini sopra esposti è il richiesto parere.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Estensore  
(*avv. Rodolfo Elia*)

Il Dirigente del Settore

*dott. Luigi Bulotta*